

## **Designazione di uditori giudiziari con funzioni di p.m. in udienze dibattimentali concernenti reati di cui all'art. 51 3° comma bis c.p.p.**

*(Risposta a quesiti del 16 novembre 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 novembre 2000, - vista la nota in data 30.10.2000 con cui il dott. ...., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, pone quesito in ordine alla possibilità dei magistrati aventi qualifica di uditori giudiziari con funzioni, per svolgere le funzioni di P.M. in udienze dibattimentali ove siano celebrati processi a carico di imputati dei delitti di cui all'art. 51, co. 3 bis c.p.p.

### **o s s e r v a**

In base al collegamento tra i commi 1 e 3 *bis* dell'art. 51 c.p.p. al Procuratore distrettuale antimafia competono anche i compiti derivanti dalla rappresentanza della pubblica accusa nel corso del dibattimento di primo grado presso tutti i tribunali del distretto della Corte d'appello.

Tuttavia il comma 3 ter della norma in esame fissa una eccezione prevedendo la possibilità di devoluzione delle funzioni d'accusa ad un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente su richiesta del Procuratore presso la Corte d'appello.

La Direzione distrettuale antimafia è infatti solo una parte interna della Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo distrettuale, priva di rilevanza esterna, assorbita nell'impersonalità dell'ufficio, con l'ovvia conseguenza che previa delega del capo, ogni magistrato dell'ufficio potrebbe espletare funzioni inquirenti e requirenti in procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 51, c. 3 bis c.p.p. e, di converso, negli stessi procedimenti attribuiti alla trattazione della DDA, le funzioni relative potrebbero essere espletate, **sia pure in via eccezionale**, da magistrati dell'ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A.

Occorre a questo punto verificare se l'eccezionalità prevista dalla norma (art. 70 bis O.G.) consenta una sua applicazione attraverso la quale superare il divieto specifico previsto dall'art. 70 bis, comma 1 O.G., relativa all'impossibilità per gli uditori di fare parte della Direzione distrettuale antimafia, e conseguentemente, di svolgere parte di quelle funzioni ricollegabili a quella specifica appartenenza.

La risposta deve essere negativa.

Il possibile inserimento nella DDA è collegato al possesso di attitudini specifiche e di pregresse esperienze professionali significative con riferimento all'attività giurisdizionale da svolgere in relazione ai reati di cui all'art. 51 3° comma bis c.p.p.

La legge esclude, ovviamente, che gli uditori giudiziari possano fare parte della DDA, proprio perché privi di quella necessaria attitudine e di quelle specifiche esperienze professionali.

Queste caratteristiche del sostituto inserito all'interno della DDA devono ritenersi necessarie sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase del dibattimento, proprio perché la peculiarità dei reati oggetto dell'attività giurisdizionale esige in ogni fase procedimentale una specifica professionalità da parte del magistrato delegato, sia nella fase inquirente che in quella requirente.

Sulla base di queste premesse la legge ha previsto che soltanto condizioni di particolarità consentano la possibilità di utilizzare magistrati non inseriti nella DDA per sostenere le funzioni d'accusa in dibattimento anche per i reati previsti nell'art. 51 3° comma bis c.p.p.

Tutta la specifica normativa concernente la disciplina delle Direzioni distrettuali antimafia, con la previsione di un rigoroso intervento del C.S.M. sul controllo delle designazioni e delle applicazioni, richiede che l'eccezionalità e i giustificati motivi ad essa sottese dovranno essere ampiamente e analiticamente esposte.

L'analisi sistematica fa però ritenere che tra i magistrati dell'ufficio di Procura cui fare riferimento per individuare il sostituto d'udienza non possa essere prescelto un uditore con funzioni, proprio per la presenza di un divieto normativo che, almeno in via generale, non consente a magistrati con tale qualifica di far parte della DDA e quindi di svolgere le funzioni di sostituto della DDA sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale.

Giungere ad una diversa conclusione significherebbe dare alla deroga in base alla quale viene prevista la designazione di un magistrato non facente parte della DDA, per sostenere l'accusa in un dibattimento in cui vengono trattati reati riconducibili all'art. 51 3° comma bis c.p.p., un carattere "rafforzato", e comunque espansivo, che non sembra possa rinvenirsi nello spirito della legge e nella ricostruzione sistematica dell'istituto;

d e l i b e r a

di rispondere come in parte motiva.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 novembre 2000, ha adottato la seguente delibera:

- vista la nota n. 753/00/SP in data 18.10.2000 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

p r e m e s s o

- che con nota in data 18.10.2000 la dott.ssa ....., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, segnalava al Procuratore della Repubblica che a seguito di dichiarazioni rese nel procedimento penale n. 3200/99 per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 co. 2 D.P.R. 309/99, erano emersi i nomi di altri capi e partecipi all'organizzazione criminosa che venivano iscritti nel registro degli indagati, perché venisse valutata la possibilità di provvedere ad altra assegnazione;

- che con nota in data 19.10.2000 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino trasmetteva al Consiglio copia della segnalazione in data 18.10.2000 della dott.ssa ....., magistrato già facente parte della D.D.A. e dichiarata decaduta dalla stessa con provvedimento in data 14.4.2000, osservando che, a prescindere dal nuovo numero di iscrizione del procedimento, si trattava sempre della stessa associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui la dott.ssa ..... si è occupata e si occupa da oltre un anno.

Tanto premesso ha chiesto di conoscere se in considerazione della specificità del caso - sia possibile designare per la trattazione del nuovo procedimento la dott.ssa .....

o s s e r v a

La circolare di questo Consiglio del 13.2.1993 Prot. P-93-02596 con le successive modificazioni ed integrazioni, al punto 5 prevede: "... Il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene: a) viene di regola designato quale p.m. nei dibattimenti relativi a processi promossi a seguito di indagini espletate quale p.m. componente le D.D.A.; b) può continuare ad espletare, quale p.m. munito di nuova codelega e fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore distrettuale di particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi".

Nella specie come comunicato dallo stesso Procuratore richiedente, si tratta di nuovo procedimento per cui alla luce della suddetta circolare deve darsi risposta negativa al quesito, fermo restando in via generale il potere di designazione nei sensi e nei limiti di cui all'art. 70 bis, 3° comma O.G.;

d e l i b e r a

di rispondere nei termini che precedono al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.